

Studio Sturaro



Dasa-Rägister
EN ISO 9001

Circolare n. 8
del 6 maggio 2005

**Trasmissione telematica delle dichiarazioni
di intento degli esportatori abituali –
Trasmissione di dati in via telematica
all’Anagrafe tributaria – Contributi per gli
apparecchi di trasmissione a banda larga**

INDICE

1	La trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati delle dichiarazioni d’intento	2
1.1	<i>Le modalità di presentazione della comunicazione</i>	2
1.2	<i>I termini di presentazione della comunicazione</i>	2
1.3	<i>Il regime sanzionatorio</i>	2
2	L’obbligo di trasmissione telematica di dati all’Anagrafe tributaria	2
2.1	<i>Le comunicazioni interessate e i soggetti obbligati</i>	2
2.2	<i>La decorrenza dell’obbligo di trasmissione telematica</i>	3
2.3	<i>Le modalità di trasmissione telematica</i>	3
2.3.1	<i>Il software di controllo</i>	3
2.3.2	<i>Le ricevute</i>	3
2.4	<i>I termini per la trasmissione telematica</i>	3
3	La comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati catastali degli immobili forniti di energia elettrica, acqua o gas	3
3.1	<i>L’individuazione dei dati identificativi degli immobili</i>	3
3.2	<i>L’acquisizione dei dati identificativi degli immobili</i>	4
4	La concessione di contributi per gli apparati di trasmissione a banda larga via internet	4
4.1	<i>L’ammontare del contributo</i>	4
4.2	<i>Le modalità di concessione del contributo</i>	4
4.3	<i>La revoca dell’agevolazione</i>	4

1 LA TRASMISSIONE TELEMATICA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEI DATI DELLE DICHIARAZIONI D'INTENTO

È stato approvato il modello che il fornitore dell'esportatore abituale deve utilizzare per comunicare all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente per via telematica, i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute, come stabilito dalla legge Finanziaria 2005.

1.1 LE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE

La comunicazione in esame deve essere trasmessa all'Agenzia delle Entrate esclusivamente per via telematica:

- direttamente;
- oppure mediante gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (es. dottore commercialista).

La prova dell'avvenuta presentazione

La prova dell'avvenuta presentazione è costituita dall'attestazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, trasmessa telematicamente all'utente che ha effettuato l'invio.

1.2 I TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE

La trasmissione telematica della comunicazione deve avvenire entro il **giorno 16 del mese successivo** al ricevimento delle dichiarazioni d'intento.

Disciplina transitoria

In via transitoria, i dati delle dichiarazioni d'intento relative al 2005, **ricevute entro il 30.4.2005**, devono essere comunicati:

- entro il **16.5.2005**;
- mediante un unico modello.

1.3 IL REGIME SANZIONATORIO

In caso di omessa comunicazione nel termine indicato, oppure di comunicazione incompleta o inesatta, il cedente/prestatore:

- è punito con la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell'IVA non applicata;
- è responsabile in solido con l'esportatore abituale dell'imposta evasa, se correlata all'infedeltà della dichiarazione d'intento.

2 L'OBBLIGO DI TRASMISSIONE TELEMATICA DI DATI ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

Sono state stabilite le modalità attuative per la trasmissione telematica di particolari tipologie di dati all'Anagrafe tributaria, come previsto dalla legge Finanziaria 2005.

2.1 LE COMUNICAZIONI INTERESSATE E I SOGGETTI OBBLIGATI

L'obbligo di trasmissione in via telematica si applica alle seguenti comunicazioni:

- dati relativi ai pagamenti effettuati a mezzo bonifico per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, ai fini della detrazione IRPEF del 36%;
- elenchi delle persone fisiche che hanno corrisposto interessi passivi, premi di assicurazione e contributi previdenziali, da parte dei soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, delle imprese assicuratrici e degli enti previdenziali;
- dati riguardanti i contratti di assicurazione, ad esclusione di quelli relativi alla responsabilità civile ed all'assistenza e garanzie accessorie, da parte di aziende, istituti, enti e società;
- estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto, conclusi mediante scrittura privata e non registrati, da parte delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici;
- atti di concessione, di autorizzazione e licenza emessi da uffici pubblici;

- domande di iscrizione, variazione e cancellazione negli albi, registri ed elenchi tenuti dagli Ordini professionali, enti ed uffici;
- dati e notizie relativi alle iscrizioni ed alle note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di godimento, nonché alle dichiarazioni di armatore, concernenti navi, galleggianti ed unità da diporto, o quote di essi, da parte degli uffici marittimi e degli uffici della motorizzazione civile, sezione nautica;
- dati e notizie relativi alle iscrizioni, alle variazioni e cancellazioni concernenti aeromobili, da parte del registro aeronautico nazionale e dei direttori delle circoscrizioni di aeroporto;
- dati e notizie riguardanti i contratti di somministrazione di energia elettrica, da parte di aziende, istituti, enti e società.

2.2 LA DECORRENZA DELL'OBBLIGO DI TRASMISSIONE TELEMATICA

L'obbligo di trasmissione in via telematica si applica dalle comunicazioni **relative all'anno 2004**.

2.3 LE MODALITÀ DI TRASMISSIONE TELEMATICA

I soggetti tenuti alle suddette comunicazioni in via telematica:

- devono utilizzare il servizio telematico Entratel o il servizio Internet, in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni;
- oppure possono avvalersi degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica (es. dottore commercialista).

2.3.1 Il software di controllo

Per effettuare la trasmissione telematica deve essere utilizzato il software di controllo distribuito gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate.

2.3.2 Le ricevute

L'Agenzia delle Entrate:

- attesta l'avvenuta presentazione delle comunicazioni mediante il rilascio, in via telematica, di apposita ricevuta;
- qualora la comunicazione trasmessa venga scartata, ne dà comunicazione, sempre in via telematica, al soggetto che ha effettuato l'invio.

2.4 I TERMINI PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA

La trasmissione telematica delle comunicazioni **relative all'anno 2004** deve avvenire entro all'**1.8.2005**.

Disciplina a regime

A partire **dal 2006**, le comunicazioni relative all'anno solare precedente sono effettuate entro il **30 aprile**.

3 LA COMUNICAZIONE ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA DEI DATI CATASTALI DEGLI IMMOBILI FORNITI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA O GAS

Sono state stabilite le modalità attuative per la trasmissione telematica all'Anagrafe tributaria dei dati degli immobili presso cui sono attivate utenze relative alla somministrazione di energia elettrica, acqua o gas, come previsto dalla legge Finanziaria 2005.

3.1 L'INDIVIDUAZIONE DEI DATI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI

I dati identificativi dell'immobile, da comunicare all'Anagrafe tributaria, sono:

- per gli **immobili urbani**: il Comune amministrativo e l'indirizzo, il Comune catastale se non coincidente con quello amministrativo, la sezione urbana, il foglio, la particella e il subalterno;

- per i **terreni agricoli** ed i **fabbricati rurali**: il Comune amministrativo, il Comune catastale se non coincidente con quello amministrativo, il foglio, la particella e il subalterno.

3.2 L'ACQUISIZIONE DEI DATI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI

I dati catastali identificativi dell'immobile sono dichiarati dagli utenti ed acquisiti dagli istituti, enti e società che **stipulano i relativi contratti** di utenza **a decorrere dall'1.4.2005**.

Contratti in essere all'1.4.2005

Per i contratti in essere, le medesime informazioni sono dichiarate solo in occasione del rinnovo, ovvero della modificazione del contratto stesso, sempre a decorrere dall'1.4.2005.

4 LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER GLI APPARATI DI TRASMISSIONE A BANDA LARGA VIA INTERNET

Sono state stabilite le modalità attuative per la concessione di contributi statali, previsti dalla legge Finanziaria 2005, in relazione all'acquisto, al noleggio od alla detenzione in comodato di un apparecchio per la trasmissione o la ricezione a banda larga di dati via internet.

4.1 L'AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

Per i contratti di accesso a banda larga ad internet stipulati **dall'1.12.2004**, il contributo è pari a:

- **75,00 euro**, qualora l'accesso alla rete fissa o alla rete mobile UMTS da parte degli utenti ricada nei Comuni compresi in aree depresse o in quelli con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;
- **50,00 euro**, in tutti gli altri casi.

4.2 LE MODALITÀ DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

I suddetti contributi di 75,00 o 50,00 euro sono erogati:

- per il tramite degli operatori di comunicazioni elettroniche con i quali i beneficiari abbiano stipulato un contratto di abbonamento annuale al servizio di accesso a banda larga ad internet;
- mediante uno sconto di ammontare corrispondente al contributo previsto per ciascun accesso, praticato sull'ammontare dei contratti di abbonamento al servizio di accesso a banda larga ad internet;
- nel limite delle risorse disponibili (30 milioni di euro per l'anno 2005).

Divieto di cumulo

Il contributo in esame non può essere cumulato, nell'ambito della stessa offerta commerciale, con quello di 70,00 euro, previsto dalla stessa legge Finanziaria 2005, per l'acquisto o il noleggio di un apparecchio per la ricezione dei segnali televisivi digitali terrestri e la conseguente interattività, quando siano erogati, direttamente o indirettamente, da parte dello stesso fornitore, nei confronti del medesimo utente.

4.3 LA REVOCA DELL'AGEVOLAZIONE

Qualora risulti che la concessione dei contributi in esame è stata determinata da dichiarazioni errate o mendaci o da false attestazioni:

- il contributo è revocato;
- vi è l'obbligo di riversare all'Erario l'intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ISTAT dell'inflazione, oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale; in caso di inottemperanza, si procede all'iscrizione a ruolo.